

Bologna, 19/12/2018

Al proponente

Ecofelsinea S.r.l.
Via dei Poeti, 1/2
BOLOGNA

Agli Enti

Comune di Bologna
SEDE

ARPAE – Distretto Territoriale Urbano

AUSL Città di Bologna
Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina del Lavoro

OGGETTO:

Ecofelsinea S.r.l., Bologna

Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, sito in Via Cristoforo Colombo, 38, Bologna.

Operazioni di recupero R5 ed R13 di cui all'allegato C alla Parte Quarta del d.lgs 152/2006 e s.m.

Autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/200, in base a quanto disposto all'art. 209 c. 1 del d.lgs 152/2006 e s.m.

Prosecuzione di attività

Ecofelsinea svolge l'attività di recupero di rifiuti in oggetto in virtù della Delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 299 del 24/09/2013 e s.m.¹ valida fino al 30/12/2018;

In data 14/09/2018 (agli atti PGBO/2018/21365) Ecofelsinea S.r.l, Bologna ha trasmesso a questa Agenzia autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000, ai sensi dell'art. 209 comma 1 del d.lgs 152/2006 e s.m., accompagnata dalla seguente documentazione:

- relazione tecnica sull'attività svolta
- certificazione ambientale Uni En Iso 14001:2015 rilasciato da IQNet e SQS in data 20/03/2018 con n. CH-50523, valido fino al 8/01/2019;
- rinnovo dell'iscrizione alla White List rilasciato dalla Prefettura di Bologna con Prot. 90154 del 20/10/2017, valido per un anno e soggetto di domanda di rinnovo;

¹ - Delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 369 del 12/11/2013, Determina dirigenziale della Città Metropolitana di Bologna n. 791 del 2/04/2015, Determina dirigenziale della Città Metropolitana di Bologna n. 1961 del 21/07/2015 e Determina dirigenziale ARPAE SAC Bologna DET-AMB-2016-1695 del 3/06/2016

In data 8/10/2018 (agli atti PGBO/2018/23371), Ecofelsinea S.r.l, Bologna ha trasmesso appendice n 2 del 8/10/2018 della garanzia finanziaria, polizza n. 543399 emessa da Elba Assicurazioni S.p.A. in data 9/01/2014 modificata con appendice n. 1 del 6/08/2015, di importo pari a 542.400,00 euro, che estende la durata della polizza fino al 31/12/2025

Ecofelsinea ha successivamente trasmesso (tramite email), in data 18/1/2018, rinnovo dell'iscrizione alla White List rilasciata dalla Prefettura di Bologna con prot. n. 121119 del 3/12/2018, valida fino al 2/12/2019

L'art. 209 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. stabilisce, tra l'altro, che *"l'autocertificazione e i relativi documenti, di cui ai commi 1 e 2, sostituiscono a tutti gli effetti l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all'esercizio delle attività previste dalle norme di cui al comma 1"*

L'art. 209 comma 4 stabilisce che *"l'autocertificazione e i relativi documenti mantengono l'efficacia sostitutiva di cui al comma 3 fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di comunicazione all'interessato della decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ottenuta ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al comma 1"*

Sulla base di quanto detto e di quanto trasmesso da Ecofelsinea S.r.l., Bologna, si prende atto che a decorrere dal 31/12/2018 **Ecofelsinea S.r.l., Bologna è legittimata a proseguire l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi sita in Via C. Colombo, 38, Bologna**, in virtù dell'autocertificazione e della documentazione a corredo presentata in data 14/09/2018 (agli atti PGBO/2018/21365), in data 8/10/2018 (agli atti PGBO/2018/23371) ed in data 18/01/2018 (tramite e mail).

Condizioni:

a) Poichè una delle condizioni che legittima alla presentazione dell'autocertificazione, ai sensi dell'art. 209 del d.lgs 152/2006 e s.m., è l'invarianza delle caratteristiche progettuali e delle condizioni gestionali dell'impianto, l'attività di gestione dei rifiuti in oggetto deve rispettare le condizioni stabilite nei seguenti provvedimenti e riportate, per comodità in un testo coordinato, **nell'allegato 1** che è parte integrante e sostanziale della presente lettera:

- Delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 299 del 24/09/2013 modificata con i seguenti provvedimenti:
- Delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 369 del 12/11/2013;
- Determina dirigenziale della Città Metropolitana di Bologna n. 791 del 2/04/2015;
- Determina dirigenziale della Città Metropolitana di Bologna n. 1961 del 21/07/2015;
- Determina dirigenziale ARPAE SAC Bologna DET-AMB-2016-1695 del 3/06/2016

A dette condizioni è stato apportato un aggiornamento riferito alle specifiche tecniche di talune tipologie di rifiuti autorizzate, alla luce di quanto disposto all'art. 184-ter comma 2 e comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. ed alla luce

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

della Sentenza del Consiglio di Stato n. 1229/2018. Pertanto talune tipologie di rifiuti, specificamente elencate al punto lett. e) dell'allegato 1, possono essere ammesse all'impianto a condizione che rispettino le condizioni stabilite nel DM 5/02/1998

Essendo necessario il rispetto del DM 5/02/1998 si è proceduto all'eliminazione del rifiuto identificato dal CERV 101008 in quanto non previsto nel decreto sopra richiamato

b) Poichè la registrazione ambientale Uni En Iso 14001:2015 rilasciata da IQNet e SQS in data 20/03/2018 con n. CH-50523, valida fino al 8/01/2019 è in imminente scadenza, è fatto obbligo al gestore la tempestiva trasmissione del rinnovo della certificazione, avvertendo che l'autocertificazione e i relativi documenti a corredo che sono stati presentati mantengono l'efficacia sostitutiva di cui all'art. 209 comma del d.lgs 152/2006 e s.m. fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di comunicazione all'interessato della decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ambientale stessa ovvero centottanta giorni successivi alla data di scadenza della registrazione, in caso non sia previsto il suo rinnovo;

c) In caso di mancato rinnovo della registrazione ambientale oppure in caso di modifiche alle caratteristiche progettuali ed alle condizioni gestionali autorizzate con gli atti prima elencati, il gestore dovrà presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e s.m.;

d) Entro il 30/12/2023, il gestore dovrà procedere a prestare nuova garanzia finanziaria di importo pari a quello vigente, in conformità alla delibera della Giunta Regionale n. 1991/2003 ovvero estendere i termini di durata della garanzia finanziaria vigente (polizza n. 543399 del 9/01/2014 e successive appendici, emessa da Elba Assicurazioni) fino al 30/12/2030, pena l'inefficacia dell'autocertificazione e conseguentemente l'illegittimità alla prosecuzione dell'attività;

e) Il numero di autorizzazione da indicare nel corrispondente campo del formulario di trasporto dei rifiuti è il numero di protocollazione dell'autocertificazione, cioè il **PGBO Arpae Sac Bologna n. 21365 del 14/09/2018;**

f) Rimane salva l'iscrizione al registro delle imprese dei recuperatori di rifiuti non pericolosi, n. 1795 del 12/01/2015, valida fino al 11/01/2020, nel rispetto del D.M. 5/02/1998 e s.m. e delle condizioni stabilite al punto 3 della Determina dirigenziale della Città Metropolitana di Bologna n. 1961 del 21/07/2015 così come modificata dalla Determina dirigenziale ARPAE SAC Bologna DET-AMB-2016-1695 del 3/06/2016. Si avverte, pertanto, che qualora la ditta intenda proseguire l'attività disciplinata dall'iscrizione sopra richiamata, dovrà presentare comunicazione di rinnovo almeno 90 giorni prima della scadenza, quindi entro l'11/10/2019.

Il Responsabile ARPAE Sac Bologna
dott. ssa Patrizia Vitali
(lettera firmata digitalmente)

Allegato 1: Prescrizioni

Allegato 2: tavola del lay-out n. 3 Rev 10 , ottobre 2018

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Allegato 1

a) **Durata dell'autorizzazione:**

L'autocertificazione e quindi l'autorizzazione è valida dal 31/12/2018 fino al 30/12/2028. Fermo resta che oltre la data del 30/12/2023 l'efficacia dell'autorizzazione è subordinata alla prestazione di nuova garanzia finanziaria di importo pari alla garanzia vigente (542.400,00 euro), in conformità alla delibera della Giunta Regionale n. 1991/2003 ovvero all'estensione dei termini di durata della garanzia finanziaria vigente (polizza n. 543399 del 9/01/2014 e successive appendici, emessa da Elba Assicurazioni) fino al 30/12/2030, pena l'inefficacia dell'autocertificazione e conseguentemente l'illegittimità alla prosecuzione dell'attività

b) **Tipologie di rifiuti conferibili all'impianto:**

I rifiuti speciali non pericolosi che possono essere conferiti all'impianto sono i seguenti:

010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407*
010599	rifiuti non specificati altrimenti
020401	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole;
020402	carbonato di calcio fuori specifica
100101	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
100201	rifiuti del trattamento delle scorie
100202	scorie non trattate
100299	rifiuti non specificati altrimenti
100903	scorie di fusione
100906	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
100908	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
100912	altri particolari diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
101003	scorie di fusione;
120117	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120*
161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
161102	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

170506	fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 170505*
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
200202	terra e roccia

c) **Capacità di ricevimento dei rifiuti**

Le seguenti tipologie di rifiuti sono conferibili all'impianto per un quantitativo massimo annuo pari a 73.500 tonn/anno, suddivisi secondo la seguente tabella:

Codice CER rifiuti non pericolosi	Operazioni di recupero	Quantitativi annuali
010599 020401 170504 170506 170904 200202	R5	67.500 tonn/anno
100201 100202 100299 100903 100906 100908 100912 100101 120117 161102 161104	R5	1.850 tonn/anno
010408 020402 101003 120121	R5	3650
170302 170604	R13	500

d) **Modalità di gestione dei rifiuti a base terrosa (CER 010599, 020401, 170504, 170506, 170904, 200202)**

Al fine di garantire un'omogenea procedura di controllo di queste tipologie di rifiuti data l'estrema eterogeneità dei cantieri di produzione, e poter verificare con adeguata periodicità le caratteristiche in ingresso nonché la qualità della materia prima secondaria in uscita, dovrà essere attuata la seguente procedura:

- Per quantità di rifiuti in ingresso < 500 t/anno proveniente dal medesimo luogo di produzione, il gestore potrà ricevere i rifiuti solo se accompagnati da un'autocertificazione del produttore che attesti che il rifiuto non proviene da sito potenzialmente inquinato o inquinato, come definito all'art. 240 comma 1 lett d) ed e) del d.lgs 152/2006 e s.m..
Tuttavia, nel caso dei fanghi di dragaggio (CER 170506) e di rifiuti provenienti da siti potenzialmente inquinati ai sensi dell'art. 240 comma 1 lett d) ed e) del d.lgs 152/2006 e s.m., il gestore potrà ricevere il rifiuto solo se in possesso di analisi chimico-fisica sul tal quale, indipendente dalle quantità prodotte;
- Per quantità di rifiuti > 500 t/anno proveniente dal medesimo luogo di produzione, dovrà essere effettuata un'analisi chimico-fisica del rifiuto tal quale;
- In generale, le analisi chimico-fisiche sul rifiuto tal quale dovranno essere ripetute, dopo la prima analisi, ogni 3.000 t, per ciascun cantiere di provenienza/luogo di produzione
- Il profilo analitico dovrà prevedere come profilo base la ricerca dei metalli e degli idrocarburi pesanti con l'eventuale aggiunta di altre sostanze tra quelle previste nella tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m. sulla base delle informazioni sulle attività svolte sul sito e di eventuali indagini ambientali preliminari o piani di caratterizzazione ambientale;
- Dette tipologie di rifiuti sono ammessi esclusivamente qualora presentino sostanze e composti in concentrazioni inferiori ai limiti stabiliti nella colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo 5 del d.lgs 152/2006 e s.m.
- Nell'impianto, all'interno dell'area destinata allo stoccaggio dei rifiuti terrosi, dovranno essere stoccati, almeno in due cumuli distinti, i rifiuti a base terrosa le cui sostanze analizzate presentano concentrazioni inferiori ai limiti della colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo 5 della Parte Quarta del d.lgs 152/2006 e quelli le cui sostanze analizzate presentano concentrazioni inferiori ai limiti della colonna B ma superiore alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo 5 della Parte Quarta del d.lgs 152/2006 ;

- Qualora il gestore intenda effettuare propri controlli analitici sul rifiuto in ingresso, all'interno dell'area destinata allo stoccaggio dei rifiuti terrosi, dovrà essere predisposta, all'occorrenza, un'area di stoccaggio provvisorio di rifiuti, per il campionamento ed in attesa degli esiti analitici;
 - Ogni 3.000 t di materie prime secondarie prodotte (terre vagliate o altri materiali terrosi) il gestore dovrà effettuare il test di cessione ai sensi del D.M. 5/02/1998 e s.m.. Il profilo analitico dovrà prevedere almeno le seguenti sostanze: metalli (As, Cd, Co, Cr tot, Cr VI, Ni, Pb, Cu, Zn) e idrocarburi pesanti C>12
- e) **Specifiche su alcune tipologie di rifiuti utilizzate principalmente come leganti nella produzione di aggregati inerti riciclati conformi alle norme UNI (es. Uni EN 11531-1, Uni En 13242, ...) a seconda delle tipologie**

Le seguenti tipologie di rifiuti elencate alla precedente lett. e) possono essere ammesse all'impianto alle condizioni di seguito indicate, in accordo a quanto disposto dal D.M. 5/02/1998 e s.m.:

Tip. rifiuto	Provenienza, caratteristiche del rifiuto ed attività di recupero
010408	In conformità ai punti 7.2.1, 7.2.2 e 7.2.3 lett. d), f) e 7.17.1, 7.17.2 e 7.17.3 lett. e) dell'all. 1 suball. 1 al DM 5/02/98 e s.m. Conformità al test di cessione con frequenza almeno annuale per ciclo produttivo di provenienza del rifiuto.
020402	In conformità ai punti 7.16.1, 7.16.2 e 7.16.3 lett. d) e 7.17.1, 7.17.2 e 7.17.3 lett. e) dell'all. 1 suball. 1 al DM 5/02/98 e s.m. Conformità al test di cessione con frequenza almeno annuale per ciclo produttivo di provenienza del rifiuto
100101	In conformità ai punti 13.2.1, 13.2.2 e 13.2.3 lett d) all. 1 suball. 1 al DM 5/02/98 (provenienza da impianti recupero energetico da biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli e fanghi di cartiere, esclusi black liquor e rifiuti di carte decorative impregnate; Conformità al test di cessione con frequenza almeno annuale per ciclo produttivo di provenienza del rifiuto.
100299	In conformità ai punti 7.17.1, 7.17.2 e 7.17.3 lett. e) dell'all. 1 suball. 1 al DM 5/02/98 e s.m., 7.25.1, 7.25.2, 7.25.3 lett e), h), i) dell'all. 1 suball. 1 al DM 5/02/98 e s.m. e 7.27.1, 7.27.2 e 7.27.3 lett d), f) dell'all. 1 suball. 1 al DM 5/02/98 e s.m. Conformità al test di cessione con frequenza almeno annuale per ciclo produttivo di provenienza del rifiuto.
100201-100202-100903	In conformità ai punti 4.4.1, 4.4.2 e 4.4.3 lett. e) dell'all. 1 suball. 1 al DM 5/02/98 e s.m. e, limitatamente al CER 100202, ai punti in conformità ai punti 5.17.1, 5.17.2 e

	5.17.3 lett e) dell'all. 1 suball. 1 al DM 5/02/98 e s.m. Conformità al test di cessione con frequenza almeno annuale per ciclo produttivo di provenienza del rifiuto.
100906-100908-100912	In conformità ai punti 7.25.1, 7.25.2, 7.25.3 lett e), h), i) dell'all. 1 suball. 1 al DM 5/02/98 e s.m. Conformità al test di cessione con frequenza almeno annuale per ciclo produttivo di provenienza del rifiuto. Conferimento in ingresso all'impianto, confezionato sfuso umidificato o in big bags
101003	In conformità ai punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 lett. c), f), h) dell'all. 1 suball. 1 al DM 5/02/98 e s.m. Conformità al test di cessione con frequenza almeno annuale per ciclo produttivo di provenienza del rifiuto.
120117-120121	In conformità ai punti 7.10.1, 7.10.2 e 7.10.3 lett. b), e) dell'all. 1 suball. 1 al DM 5/02/98 e s.m. Conformità al test di cessione con frequenza almeno annuale per ciclo produttivo di provenienza del rifiuto.
161102-161104	In conformità ai punti 7.25.1, 7.25.2, 7.25.3 lett e), h), i) dell'all. 1 suball. 1 al DM 5/02/98 e s.m. Conformità al test di cessione con frequenza almeno annuale per ciclo produttivo di provenienza del rifiuto.

f) **Modalità di gestione sui rifiuti granulari lapidei diversi da quelli terrosi**

- Oltre a quanto disposto al precedente punto lett. e), ogni 3.000 t di materie prime secondarie prodotte dal trattamento di dette tipologie di rifiuti, il gestore dovrà effettuare il test di cessione ai sensi del D.M. 5/02/1998 e s.m. nonché le analisi di caratterizzazione fisica e geotecnica per la verifica della conformità ai requisiti previsti dalla Circolare Ministeriale Ambiente n. UL/2005/5205 e delle Norme Uni EN 11531-1
- I rifiuti identificati dal CER 120121 - corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120* potranno essere stoccati sul piazzale cementato esistente o all'interno di cassoni/contenitori a tenuta nella zona H²;
- I rifiuti polverulenti, quali le ceneri da biomasse (CER 100101) e le terre/sabbie di fonderia dovranno essere generalmente conferite confezionati all'impianto in big bags o confezioni similari e mantenute nelle proprie confezioni fino al trasferimento al gruppo di frantumazione per la loro

² come identificata in planimetria allegata all'istanza

miscelazione ed additivazione con altre tipologie di rifiuti. In casi eccezionali che dovranno essere debitamente documentati, potrà essere consentito il conferimento di dette tipologie di rifiuti sfusi; in questo caso dovrà essere prevista la loro con specifici teli plastificati e dovranno essere attuati idonei accorgimenti per la loro movimentazione;

Modalità di gestione:

- g) lo stoccaggio e la lavorazione dei rifiuti avvenga nel sostanziale rispetto degli spazi individuati nel lay out aggiornato (Tavola 3 Rev 10 dell'ottobre 2018) (**allegato 2**); al fine di garantire il rispetto delle tavole del lay-out impiantistico esse siano apposte in uno o più punti dello stabilimento, in maniera visibile agli operatori;
- h) il gestore dovrà provvedere a registrare, in apposito registro interno all'azienda, i quantitativi e le tipologie di rifiuti a matrice lapidea prodotti dalle operazioni di selezione e vagliatura dei rifiuti a matrice terrosa (CER 010599, 020401, 170504, 170506, 170904, 200202) che vengono conferiti nella sezione impiantistica di trattamento per la produzione di aggregati inerti riciclati disciplinata dall'atto di iscrizione n. 1795 del 12/01/2015. Ciò al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti in tutte le fasi gestionali interne al ciclo produttivo;
- i) Le operazioni di stoccaggio e di movimentazione dei rifiuti avvengano nel rispetto dei principi di tutela sanciti dal D.Lgs. n. 152/06 s.m.i. parte IV ed adottando le misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario;
- j) L'altezza massima dei cumuli di rifiuti e dei materiali cessati dalla qualifica di rifiuto (EoW) sia di 10 m;
- k) Gli irrigatori mobili dovranno essere attivati ad intermittenza per cicli ad elevata frequenza e ridotta durata che limitino la formazione ed il trascinarsi di fango ad opera delle ruote dei mezzi;
- l) Dovrà essere garantito il periodico spazzamento (2÷3 volte a settimana ed eventuali addizionali con monitoraggio diretto) della porzione di piazzale asfaltato e cementato adibito a manovra all'interno all'impianto;

- m) Il cancello realizzato per la servitù POOL NATO dovrà essere mantenuto chiuso e potrà essere utilizzato unicamente per attività connesse ad eventuali manutenzioni della condotta, resta inteso che l'attività dell'impianto dovrà svolgersi esclusivamente all'interno del sedime autorizzato.
- n) Le aree adibite ad attività di messa in riserva dovranno essere identificate con apposita segnaletica o cartellonistica che riporti l'identificazione della tipologia di rifiuto stoccato mediante CER;
- o) L'impianto sia dotato di segnaletica orizzontale e verticale visibile atta a differenziare i percorsi pedonali da quelli degli automezzi;

Manutenzione e verifiche

- p) Sia assicurata una adeguata manutenzione periodica della vasca di laminazione, con cadenza minima annuale che dovrà essere documentata, ciò al fine di mantenerne forma e dimensioni di progetto ed assicurarne il mantenimento del volume di invaso e la funzionalità della pompa sommersa di svuotamento;
- q) Dovranno essere assicurati idonei interventi di pulizia delle superfici carrabili in cemento e conglomerato bituminoso. In particolare tali interventi dovranno essere intensificati in caso di stoccaggio e trasferimento interno di materiali polverulenti leggeri sfusi, quali ceneri da biomasse, al fine di ridurre la dispersione di polveri nell'intorno.
- r) I sistemi di irrigazione a spruzzo e ventaglio presenti nell'impianto dovranno essere sempre mantenuti in perfetta efficienza;

Viabilità e traffico

- s) La movimentazione dei mezzi pesanti, interferenti con la viabilità pubblica del Comune di Bologna, andrà distribuita in modo da evitare il più possibile sovraccarichi della rete stradale sia nell'ora di punta mattutina (8.00-9.00) sia nell'ora di punta serale (17.00-18.00). Tale movimentazione, inoltre, dovrà avvenire attraverso l'utilizzo della viabilità principale della rete stradale comunale (sistema Autostrada/Tangenziale e rete principale di adduzione all'impianto);
- t) I mezzi di trasporto, quando carichi, dovranno essere coperti tramite teloni ben fissati o altra dotazioni/equipaggiamenti di copertura affinché venga rispettato quanto prescritto dal Codice

della Strada (Artt. 15 e 164 del Codice), che sancisce la necessità di sistemare i carichi in modo da evitare cadute e dispersioni del carico stesso e il divieto di spargimento di fanghi e detriti e quant'altro sulle viabilità pubbliche e loro pertinenze, anche in assenza di carico (come ad esempio spargimenti di fango e detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni).

- u) Dovrà essere eseguita a carico del gestore la pulizia della viabilità pubblica di accesso all'impianto lungo Via Colombo mediante l'ausilio di spazzatrice a umido;

Monitoraggi ambientali

- v) I monitoraggi stabiliti nella Delibera della Giunta Provinciale 342/2001 relativa alla prima valutazione di impatto ambientale svolta sull'impianto in oggetto dovranno essere proseguiti secondo le seguenti modalità:
- Monitoraggio con frequenza semestrale delle polveri con le stesse modalità dei monitoraggi precedenti e nelle condizioni di periodo siccitoso e di massima attività, analogamente a quanto svolto nel corso dell'anno 2015.
- Sulla base degli esiti del biennio di monitoraggio (anni 2016-2017) il gestore dovrà valutare l'adeguatezza dei nuovi sistemi di abbattimento delle polveri che sono stati introdotti e l'eventuale necessità di attuare ulteriori modifiche gestionali finalizzate ad una riduzione delle polveri aerodisperse, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un'ulteriore riduzione dell'altezza dei cumuli dagli attuali 10 m a 8 m
- Monitoraggio delle acque sotterranee secondo le modalità già stabilite nella Delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 342/2001; prima delle operazioni di prelievo delle acque sotterranee sia data preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Territoriale di Bologna al fine di poter permettere l'eventuale analisi in contraddittorio.

Sicurezza nei luoghi di lavoro

- w) Dovrà essere eseguita una verifica di valutazione al rischio ribaltamento per i nuovi new jersey in cemento armato installati per delimitare l'area di stoccaggio dei rifiuti terrosi da quelli lapidei; detta verifica dovrà essere inserita nel Documento di Valutazione dei Rischi da tenere presso l'impianto.
- y) Dovrà essere svolto un approfondimento della valutazione dei rischi e delle relative misure di prevenzione e protezione, per quanto attiene al rischio elettrico dovuto alla presenza della

linea ad alta tensione, se ancora presenti. Relativamente alla distanza di sicurezza da parti attive delle linee elettriche non protette si dovrà tenere conto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate, dei materiali movimentati, delle condizioni meteorologiche, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all'azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche. Il Documento di Valutazione dei Rischi dovrà contenere anche una planimetria e una sezione in corrispondenza dell'asse dell'elettrodotto con l'indicazione degli ingombri, dell'andamento dei cavi aerei, delle distanze di sicurezza da osservare e le misure di prevenzione e protezione messe in atto.

- z) Tutti i macchinari, ed in particolare quelli utilizzati per la frantumazione, siano dotati di marcatura CE ed utilizzati conformemente a quanto previsto dai rispettivi costruttori; in alternativa tutte le macchine acquistate prima della introduzione della c.d. direttiva macchine, dovranno essere conformi all'allegato V del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- aa) La zona di movimentazione dei mezzi sia adeguatamente illuminata artificialmente durante le attività svolte in ore buie o notturne;
- ab) Siano valutati i rischi relativi alle distanze esistenti tra i mezzi d'opera, le estensioni di benne in movimento e eventuali linee elettriche, aeree ed interrate ed in generale sotto servizi interrati;
- ac) Tutti i lavoratori incaricati all'uso delle attrezzature presenti nell'attività (macchine movimento terra, impianti di frantumazione, ecc.) dovranno ricevere le informazioni e le istruzioni necessarie riguardo alla sicurezza ed alla verifica dello stato di manutenzione dei mezzi inerenti alle condizioni d'impiego ragionevolmente prevedibili ed alle possibili situazioni anomale che si possono presentare nella gestione dell'attività (usura freni pneumatici, verifiche periodiche obbligatorie, ecc.);
- ad) In relazione alle problematiche di rumorosità determinate anche dall'incremento del traffico di mezzi pesanti afferenti all'impianto, gli autotrasportatori dovranno essere adeguatamente informati dal gestore dell'impianto affinché adottino corrette modalità di accesso all'impianto, con particolare riferimento alla moderazione della velocità, nel rispetto dei limiti esistenti;
- ae) Siano adottati sistemi per evitare o ridurre per quanto possibile l'accesso di persone in ambiente confinato o sospetto di inquinamento (es. vasche accessibili da pozzetto d'ispezione); qualora sia necessario l'ingresso, dovrà essere integralmente applicato quanto previsto dal D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177;

af) **Adempimenti in caso di chiusura dell'attività**

- Qualora il Gestore decida di cessare l'attività, deve preventivamente effettuare la comunicazione di fine attività fornendo altresì un crono-programma di dismissione e la descrizione degli interventi previsti
- In ogni caso, il Gestore dovrà provvedere almeno alle seguenti operazioni:
 - rimozione dei rifiuti e dei prodotti commercializzabili;
 - pulizia dei locali, delle pavimentazioni, delle reti fognarie e bonifica delle eventuali vasche interrato e serbatoi presenti ;
 - altre eventuali operazioni rese necessarie dalla destinazione d'uso dell'area
- Al termine delle attività di ripristino dello stato dei luoghi preventivamente all'avvio dell'attività di gestione, il gestore dovrà trasmettere una relazione tecnica che illustri e documenti lo stato di conservazione dell'installazione nel suo complesso e delle relative dotazioni fisse non rimosse, e la presenza o assenza di potenziali fonti di inquinamento del suolo/sottosuolo e delle acque sotterranee (reti fognarie, tubazioni interrato, serbatoi interrato, vasche di tenuta, ecc.); sulla base di dette verifiche, il gestore valuterà se presentare o meno all'autorità competente un piano di indagine ambientale preliminare finalizzato a verificare la presenza o meno di inquinamento del suolo/sottosuolo e delle acque sotterranee.

ag) **Gestione dello scarico delle acque reflue meteoriche di dilavamento dei piazzali (vedi planimetria 5 rev. 3 del maggio 2015)**

Trattasi dello scarico del troppo pieno della vasca di laminazione che raccoglie l'unione delle seguenti acque:

- acque meteoriche di dilavamento dei piazzali in stabilizzato ed in calcestruzzo di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti (ramo b) e ramo c), previo passaggio in unità di sedimentazione in continuo;
- acque meteoriche trattate (prima pioggia) e non trattate (seconda pioggia) (ramo a) di dilavamento dei piazzali in asfalto di transito dei mezzi in entrata/uscita

Detta linea di scarico è dotata di pozzetto sifonato e pozzetto di ispezione prima dell'unione con la linea delle acque nere prodotte dai servizi igienici

- Lo scarico in uscita dal pozzetto di ispezione/campionamento finale posto a monte del pozzetto di unione con la linea delle acque nere dei servizi igienici e del recapito nella pubblica fognatura di Via Cristoforo Colombo, dovrà rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per lo scarico in acque superficiali.
Ai fini della verifica di efficienza dei sistemi di trattamento, dovranno essere monitorati annualmente, nel pozzetto di campionamento finale, i seguenti parametri SST, COD, Idrocarburi totali e Ph.
- Al fine di garantire l'efficacia dei sistemi di trattamento delle acque reflue, dovrà esserne garantita la periodica pulizia, all'occorrenza, e comunque con frequenza almeno annuale;
- Dovrà essere effettuata un'adeguata pulizia dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche (caditoie e griglie di raccolta), al fine di evitare stagnazione di acque sui piazzali o trascinarsi eccessivo di materiale solido nelle fognature con conseguente interruzione del regolare afflusso dei reflui verso gli impianti di trattamento installati;
- Dovrà essere effettuata la periodica manutenzione della pompa di sollevamento a servizio del bacino di laminazione, secondo quanto disposto dal manuale di manutenzione e gestione dell'apparecchiatura;
- I pozzetti di campionamento dovranno essere sempre mantenuti in costante pulizia interna, identificabili ed accessibili agli Organi di controllo;
- La documentazione relativa agli interventi di manutenzione dei sistemi di trattamento delle acque reflue e dell'avvenuto smaltimento dei materiali di risulta sia conservata e resa disponibile a richiesta degli organi di controllo;
- La gestione dei materiali separati dai sistemi di gestione acque meteoriche (fanghi, oli, ecc..) sia effettuata mediante ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti;

ah) **Gestione degli scarichi delle acque nere domestiche provenienti dai servizi igienici uffici e spogliatoi**

- Al fine di garantire l'efficacia del sistema di raccolta delle acque reflue, dovrà essere garantita la periodica pulizia delle canalizzazioni e dei pozzetti;
- Il pozzetto di ispezione dovrà essere sempre ispezionabile, campionabile, accessibile e dovrà essere mantenuto nelle opportune condizioni di manutenzione e pulizia;
- I fanghi provenienti dalle operazioni di pulizia di cui sopra dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
La documentazione relativa agli interventi di manutenzione dei sistemi di trattamento delle acque reflue e dell'avvenuta gestione dei materiali di risulta sia conservata e resa disponibile a richiesta degli organi di controllo;
- Lo smaltimento delle acque non deve provocare inconvenienti ambientali nonché inquinamento all'eventuale falda freatica superficiale;
- Siano adottate tutte le misure più idonee ad assicurare un corretto e razionale utilizzo delle acque nelle fasi di prelevamento, di impiego e di scarico;

ai) **Prescrizioni ed avvertenze generali sugli scarichi delle acque reflue**

- Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare ai sensi dell'art.124 comma 12 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;
- Nel caso si verificano imprevisti che possano modificare provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, il Titolare della presente autorizzazione è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici di sicurezza atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti;
- L'Autorità competente, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi

con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e la determinazione della quantità delle acque reflue scaricate

- l'Autorità competente, per esigenza di tutela del corpo idrico ricettore e/o per prevenire possibili inconvenienti igienico sanitari legati alle caratteristiche del contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito nonché per prevenirne gli effetti, può richiedere adeguamenti delle modalità di scarico o del sistema di trattamento delle acque reflue domestiche alle disposizioni normative vigenti, fissando un tempo congruo per la realizzazione degli interventi necessari;

aj) **Raccomandazioni**

Si raccomanda

- di dare immediata comunicazione all'ARPAE territorialmente competente delle partite di rifiuto respinte al mittente, con indicazione della tipologia e quantitativo dei rifiuti, del soggetto a cui viene restituito il carico, dei motivi specifici di non accettazione del carico;
- di comunicare immediatamente all'ARPAE SAC di Bologna ogni eventuale variazione di legale rappresentanza, di ragione/denominazione sociale, ecc, variazione strutturale e/o gestionale dell'impianto, ai fini degli eventuali provvedimenti di competenza;

ak) **Avvertenze :**

Dovranno essere osservate se ed in quanto applicabili le specifiche disposizioni inerenti la parte IV del D.lgs 152/06, con particolare riferimento a quelle relative all'adesione al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), alla tenuta dei registri di carico e scarico, ai formulari di trasporto ed alla dichiarazione annuale (MUD) di cui all'art. 188 bis, 188 ter, 189, 190 e 193 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 s.m;

Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge n. 241 del 1990

Quando a seguito di controlli sull'impianto e sull'attività di gestione di rifiuti ivi svolta, siano accertate difformità rispetto all'autorizzazione, si procede ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.lgs 152/06 secondo la gravità dell'infrazione, nel seguente modo:

- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

- alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Bologna, 21/01/2019

Al proponente

Ecofelsinea S.r.l.
Via dei Poeti, 1/2
BOLOGNA

Agli Enti

Comune di Bologna
SEDE

ARPAE – Distretto Territoriale Urbano

AUSL Città di Bologna
Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina del Lavoro

OGGETTO:

Ecofelsinea S.r.l., Bologna

Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, sito in Via Cristoforo Colombo, 38, Bologna.

Operazioni di recupero R5 ed R13 di cui all'allegato C alla Parte Quarta del d.lgs 152/2006 e s.m.

Autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/200, in base a quanto disposto all'art. 209 c. 1 del d.lgs 152/2006 e s.m.

Rettifica della prosecuzione di attività comunicata con nota agli atti PGB0/2018/29769 del 20/12/2018

Motivazione

1. Ecofelsinea S.r.l., Bologna svolge attività di recupero di talune tipologie di rifiuti non pericolosi in virtù di autocertificazione trasmessa in data 14/09/2018 (agli atti PGB0/2018/21365), ai sensi dell'art. 209 del d.lgs 152/2006 e s.m.

2. Ai fini di una maggiore trasparenza e chiarezza sia per il gestore dell'impianto che per gli organi di controllo, in risposta all'autocertificazione, ARPAE in data 20/12/2018 ha inviato ad Ecofelsinea S.r.l., una nota (agli atti PGB0/2018/29769) in cui ha comunicato la legittimazione alla prosecuzione dell'attività in oggetto allegando in un testo coordinato (allegato 1 alla nota prima richiamata) le prescrizioni di carattere gestionale derivanti dai numerosi provvedimenti autorizzativi emanati precedentemente¹

¹ Delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 299 del 24/09/2013 modificata con i seguenti provvedimenti:

Delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 369 del 12/11/2013; Determina dirigenziale della Città Metropolitana di Bologna n. 791 del 2/04/2015; Determina dirigenziale della Città Metropolitana di Bologna n. 1961 del 21/07/2015; Determina dirigenziale ARPAE SAC Bologna DET-AMB-2016-1695 del 3/06/2016

3. Con successiva nota del 10/01/2019² Ecofelsinea S.r.l. Bologna ha trasmesso a questa Agenzia una richiesta di revisione di alcune prescrizioni allegate alla nota di risposta dell'autocertificazione, agli atti PGB0/2018/29769 del 20/12/2018.

Dette richieste di revisione riguardano le seguenti prescrizioni:

- allegato 1 lett. d) terza alinea sulle modalità di gestione dei rifiuti a base terrosa:
In generale, le analisi chimico-fisiche sul rifiuto tal quale dovranno essere ripetute, dopo la prima analisi, ogni 3.000 t, per ciascun cantiere di provenienza/luogo di produzione
- allegato 1 lett. d) ottava alinea sulle modalità di gestione dei rifiuti a base terrosa:
Ogni 3.000 t di materie prime secondarie prodotte (terre vagliate o altri materiali terrosi) il gestore dovrà effettuare il test di cessione ai sensi del D.M. 5/02/1998 e s.m.. Il profilo analitico dovrà prevedere almeno le seguenti sostanze: metalli (As, Cd, Co, Cr tot, Cr VI, Ni, Pb, Cu, Zn) e idrocarburi pesanti C>12
- allegato 1 lett. f) prima alinea sulle modalità di gestione dei rifiuti granulari lapidei diversi da quelli terrosi:
Oltre a quanto disposto al precedente punto lett. e), ogni 3.000 t di materie prime secondarie prodotte dal trattamento di dette tipologie di rifiuti, il gestore dovrà effettuare il test di cessione ai sensi del D.M. 5/02/1998 e s.m. nonché le analisi di caratterizzazione fisica e geotecnica per la verifica della conformità ai requisiti previsti dalla Circolare Ministeriale Ambiente n. UL/2005/5205 e delle Norme Uni EN 11531-1

4. Il proponente motiva tale richiesta di revisione evidenziando che l'autorizzazione prima vigente, cioè la Delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 299 del 24/09/2013 e le successive modifiche ed integrazioni, sia per quanto concerne i rifiuti in ingresso, sia per le materie prime secondarie, non fanno riferimento ad una cadenza delle prove – test di cessione e analisi di caratterizzazione fisica e geotecnica – da effettuarsi per lotti di massimo 3.000 tonnellate.

La suddetta autorizzazione e s.m.i. (Determina dirigenziale della Città Metropolitana di Bologna n. 791 del 2/04/2015), infatti, riporta:

- per i rifiuti in ingresso a matrice terrosa *"identificati dal medesimo CER e provenienti dal medesimo ciclo produttivo e/o dal medesimo luogo/cantiere di produzione che siano superiori a 500 t/anno, dovrà essere effettuata un'analisi chimico-fisica del rifiuto tal quale in ingresso per la verifica del rispetto dei limiti della colonna A o della colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo 5 della Parte Quarta del d.lgs. 152/2006 [...]"* senza, quindi, specificare la successiva frequenza di analisi;
- per le materie prime secondarie da recupero di rifiuti a base terrosa *"sia previsto un test di cessione secondo le modalità stabilite all'art. 9 e nell'allegato 3 al D.M. 5/02/1998 e s.m. con frequenza almeno annuale [...]"*;
- per i rifiuti diversi da quelli a base terrosa *"sia previsto almeno un test di cessione secondo le modalità stabilite all'art. 9 e nell'allegato 3 al D.M. 5/02/1998 e s.m. con frequenza almeno annuale, su ciascuna tipologia di rifiuto in ingresso identificata dal medesimo CER"*.

² Agli atti PGB0/2018/3291

Il proponente inoltre evidenzia che la frequenza di campionamento dei rifiuti e dei prodotti finiti da commercializzare, ogni 3000 t di produzione, comporterebbe in talune circostanze, l'obbligo di campionare ogni due giorni in quanto in alcuni periodi dell'anno la quantità di rifiuti lavorati dall'impianto può raggiungere 800 mc pari a circa 1.500 t; detti tempi di campionamento risulterebbero inferiori ai tempi necessari ai laboratori per le analisi di caratterizzazione determinando in tal modo un congestionamento dell'attività;

5. Pertanto il proponente chiede la revisione delle prescrizioni come segue:

- Allegato 1, lettera d), punto 3:
In generale, le analisi chimico-fisiche sul rifiuto tal quale dovranno essere ripetute, dopo la prima analisi, con frequenza almeno annuale e comunque ad ogni modifica sostanziale nel processo di produzione, per ciascun cantiere di provenienza/luogo di produzione”;
- Allegato 1, lettera d), punto 8:
Con frequenza almeno annuale e comunque ad ogni modifica sostanziale nel processo di recupero il gestore dovrà effettuare il test di cessione ai sensi del D.M. 5/02/1998 e s.m. [...] sulle materie prime secondarie prodotte (terre vagliate o altri materiali terrosi);
- Allegato 1, lettera f), punto 1:
Oltre a quanto disposto al precedente punto lett. e), con frequenza almeno annuale e comunque ad ogni modifica sostanziale nel processo di recupero, il gestore dovrà effettuare il test di cessione ai sensi del D.M. 5/02/1998 e s.m., nonché le analisi di caratterizzazione fisica e geotecnica per la verifica della conformità ai requisiti previsti dalla Circolare Ministeriale Ambientale n. UL/2005/5205 e delle Norme Uni EN 11531-1 sulle materie prime secondarie prodotte dal trattamento di dette tipologie di rifiuti (rifiuti granulari lapidei diversi da quelli terrosi, ndr).

Valutazioni

6. Le ragioni per cui sono state modificate le prescrizioni sulla frequenza di campionamento ed analisi dei rifiuti in ingresso all'impianto e dei materiali cessati dalla qualifica di rifiuto (EoW) risiedono nella necessità di garantire un controllo più capillare e rappresentativo dell'eterogeneità dei rifiuti provenienti da tanti cantieri/luogo di produzione di diverse caratteristiche, ed anche di garantire omogeneità nelle disposizioni prescrittive rispetto alle autorizzazioni rilasciate più di recente su impianti analoghi

7. La Circolare Ministeriale dell'Ambiente n. UL/2005/5205 che disciplina le caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati, unitamente alle norme Uni En Iso11531-1 (impiego terre e miscele di aggregati non legati) e Uni En 13242 armonizzata (impiego di aggregati da trattamento di materiali naturali e riciclati per opere di ingegneria civile e costruzione di strade), prevede, tra l'altro, che al fine di prevenire disomogeneità dovute alla variabilità dei materiali costituenti, il materiale cessato dalla qualifica di rifiuto vada caratterizzato per lotti di dimensione massima pari a 3.000 mc.

8. Per tale ragione, si ritiene di poter parzialmente accogliere la richiesta avanzata, modificando la frequenza di campionamento dalle attuali 3.000 t a 6.000 t che corrispondono, approssimando per eccesso, a 3.000 mc, considerando un peso specifico di 2 t/mc.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area autorizzazioni e concessioni Metropolitana – Unità Rifiuti

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 528.15.67 | fax +39 051 659 8154 | email sgangemi@arpae.it | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it 3

9. Si ritiene preferibile mantenere l'unità di misura di peso piuttosto che quella di volume prevista nella Circolare ministeriale prima richiamata, in quanto consente un più facile controllo della prescrizione, considerato che tutti i rifiuti in ingresso ed i materiali in uscita sono pesati e registrati negli appositi registri di carico/scarico e registri IVA vendite

Modifiche dell'allegato 1 alla nota agli atti PGBO/2018/29769 del 20/12/2018

Si modificano pertanto le seguenti prescrizioni dell'allegato 1 come segue:

- il punto lett. d) terza alinea sulle modalità di gestione dei rifiuti a base terrosa è sostituito dal seguente:
In generale, le analisi chimico-fisiche sul rifiuto tal quale dovranno essere ripetute, dopo la prima analisi, ogni 6.000 t, per ciascun cantiere di provenienza/luogo di produzione
- il punto lett. d) ottava alinea sulle modalità di gestione dei rifiuti a base terrosa è sostituito dal seguente:
Ogni 6.000 t di materie prime secondarie prodotte (terre vagliate o altri materiali terrosi) il gestore dovrà effettuare, per ciascuno dei terreni appartenenti ai due cumuli distinti di cui al precedente sesto alinea, il test di cessione ai sensi del D.M. 5/02/1998 e s.m., secondo il profilo analitico di cui all'allegato 3 al medesimo decreto, e l'analisi del tal quale, secondo il seguente profilo analitico: metalli (As, Cd, Co, Cr tot, Cr VI, Ni, Pb, Cu, Zn), idrocarburi leggeri e pesanti, ed eventuali altre sostanze caratterizzanti i rifiuti in ingresso
- il punto lett. f) prima alinea sulle modalità di gestione dei rifiuti granulari lapidei diversi da quelli terrosi è sostituito dal seguente:
Oltre a quanto disposto al precedente punto lett. e), ogni 6.000 t di materie prime secondarie prodotte dal trattamento di dette tipologie di rifiuti, il gestore dovrà effettuare il test di cessione ai sensi del D.M. 5/02/1998 e s.m., secondo il profilo analitico di cui all'allegato 3 al medesimo decreto, per ciascuna tipologia di prodotto ottenuto.

Il Responsabile ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
dott. ssa Patrizia Vitali
(lettera firmata digitalmente)